

REGOLAMENTO (UE) N. 782/2013 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2013****che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE e per incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri di tale marchio, è opportuno che i costi relativi al suo utilizzo siano quanto più possibile contenuti ma sufficienti a coprire i costi di gestione del sistema.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede la possibilità di aumentare l'importo massimo dei diritti ove necessario e opportuno.

- (3) Gli organismi competenti hanno effettuato una valutazione interna al fine di stabilire se l'attuale livello dei diritti è sufficiente a coprire i costi generati dai compiti che sono chiamati a svolgere per la gestione del sistema del marchio Ecolabel UE.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 66/2010 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

1. Diritti per l'esame della domanda

L'organismo competente cui è indirizzata la domanda impone un diritto in base alle spese di esame della stessa. Tale diritto non è inferiore a 200 EUR, né superiore a 2 000 EUR.

Nel caso di piccole e medie imprese ⁽¹⁾ e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo del diritto non è superiore a 600 EUR.

Nel caso di microimprese ⁽²⁾, l'importo massimo del diritto è pari a 350 EUR.

Il diritto per l'esame della domanda è ridotto del 30 % per i richiedenti registrati secondo il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) o del 15 % per quelli in possesso della certificazione ISO 14001. Le riduzioni non sono cumulabili. Se il richiedente è registrato presso entrambi i sistemi, si applica unicamente la riduzione più elevata.

La riduzione è concessa a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare la piena rispondenza ai criteri per il marchio Ecolabel UE dei suoi prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica, per tutto il periodo di validità del contratto, e a inserire adeguatamente tale impegno nella sua politica in materia di ambiente e tra gli obiettivi ambientali dettagliati.

Gli organismi competenti possono imporre un diritto per la modifica o l'estensione di una licenza. Tale onere non è superiore al diritto per l'esame della domanda; le riduzioni di cui sopra sono altresì applicabili.

Il diritto per l'esame della domanda non comprende il costo delle prove e della valutazione da parte di terzi o di qualsiasi ispezione in loco che potrebbe essere richiesta da un terzo o da un organismo competente. Tali costi sono a carico del richiedente.

2. Diritti annuali

L'organismo competente può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio Ecolabel UE il versamento di un diritto annuale. Si può trattare di un importo forfettario o di un importo basato sul valore annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

Il periodo coperto da tale diritto annuale inizia dalla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE al richiedente.

Se il diritto corrisponde a una percentuale del valore delle vendite annuali, non supera lo 0,15 % di tale valore. Il diritto è calcolato in base ai prezzi franco fabbrica nei casi in cui il prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica sia una merce, mentre è calcolato sul prezzo di fornitura qualora si tratti di servizi.

L'importo massimo del diritto annuale è di 25 000 EUR per gruppo di prodotti per richiedente.

Nel caso di PMI, microimprese e richiedenti di paesi in via di sviluppo, il diritto annuale è ridotto almeno del 25 %.

Il diritto annuale non copre il costo delle prove, della valutazione o di qualsiasi ispezione in loco che si rendesse necessaria. Tali costi sono a carico del richiedente.

3. Diritti per le ispezioni

L'organismo competente può esigere un diritto per le ispezioni.

⁽¹⁾ PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ Microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.»